



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 273

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 9 settembre 2014

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 5
14 ^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	» 7

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	Pag. 8

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 9
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 10
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	» 12
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 13
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	» 14
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 17
7 ^a - Istruzione:	
<i>Plenaria</i>	» 21
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:	
<i>Plenaria</i>	» 28
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	» 43
11 ^a - Lavoro:	
<i>Plenaria</i>	» 44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	48
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	55

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato mafia</i>	<i>Pag</i>	57
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	58

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag</i>	61

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato

LATORRE

Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Federica Mogherini e il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Governo sugli esiti del Vertice dell'Alleanza atlantica, tenutosi il 4 e il 5 settembre scorsi in Galles**

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al ministro Federica Mogherini ed ai parlamentari presenti.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il ministro Federica MOGHERINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati MANCIULLI (*PD*) e Marta GRANDE (*M5S*), il presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati VITO, il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), il presidente della III Commissione della Camera dei deputati CICCHITTO, il deputato PRATAVIERA (*LNA*), il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) e la deputata LOCATELLI (*Misto-PSI-PLI*).

Il ministro Federica MOGHERINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente LATORRE, da ultimo, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la riunione.

La seduta termina alle ore 13,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 9 settembre 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
CHITI*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE TEMATICHE PRINCIPALI DELLA PRESIDENZA
ITALIANA DELL'UNIONE EUROPEA*

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 9 settembre 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria

192^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE, non essendovi iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

Sottocommissione per i pareri**66^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1519-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1594) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(1595) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato i provvedimenti in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, pareri non ostativi.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in considerazione del rilievo della materia, propone che l'esame congiunto sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale (n. 109)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(1569) Deputato DISTASO ed altri. – Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo con condizioni e osservazioni)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 2, comma 2, sia soppressa la previsione dell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal momento che tale strumento appare improprio a regolare i rapporti tra enti privati e soggetti istituzionali. Peraltro, rileva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il comitato scientifico della Fondazione è interamente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Segnala, inoltre, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), la necessità di individuare il soggetto deputato a scegliere i tre studiosi di storia contemporanea che compongono la giuria.

Osserva, infine, all'articolo 1, comma 2, che il termine del 25 settembre 2014 per la prima assegnazione del Premio non è compatibile con i tempi di entrata in vigore della legge, considerando gli ordinari termini di *vacatio legis*.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel condividere la proposta di parere della relatrice, ritiene necessario che tutti i rilievi siano formulati come condizioni.

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*) insiste per l'originaria proposta di parere con condizioni e osservazioni.

La Sottocommissione conviene.

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 5.41 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 54

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**193^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO*La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1577 (riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche). Potranno essere auditi, a partire dalla prossima settimana, esperti e rappresentanti di istituzioni ed enti associativi indicati dai Gruppi.

Si è convenuto, infine, di invitare le associazioni e gli enti interessati, che hanno già fatto pervenire richiesta di audizione, a trasmettere propri contributi scritti.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La Presidente comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, è integrato con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1594 (Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013) e 1595 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014), approvati dalla Camera dei deputati, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria**141^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue, l'esame sospeso nella seduta del 6 agosto.

Si passa all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), modificando in parte il parere già espresso, invita i presentatori a riformulare in un testo 2 gli emendamenti 1.5, 1.7 e 1.11.

Dopo una breve precisazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si passa all'esame della proposta 01.1.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), nel ricordare il contenuto della proposta emendativa in esame, preannuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) si esprime favorevolmente sull'emendamento 01.1, il quale, in conformità alla *ratio* complessiva del disegno di legge in esame, è volto a garantire la priorità nel-

l'affidamento alle famiglie in possesso dei requisiti necessari per l'eventuale futura adozione del minore affidato.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) paventa il rischio che, in sede di applicazione giurisdizionale, l'emendamento in questione possa legittimare interpretazioni *praeter legem* atte a consentire l'adozione di minori a famiglie affidatarie anche se non titolari dei requisiti necessari per l'adozione.

Il presidente PALMA, pur riconoscendo che la *ratio* dell'istituto dell'affidamento consiste nell'assicurare la cura temporanea del minore in vista di un suo ritorno nella famiglia naturale di origine, si domanda se nelle ipotesi in cui tale ritorno non risulti possibile, non sia da preferire l'adozione a favore dei soggetti già affidatari.

Il vice ministro COSTA ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 01.1 in quanto tale proposta rischia, in prospettiva, di incidere sulla *ratio* stessa dell'istituto dell'affidamento, che rimane quella di garantire la cura temporanea del minore e non quella di costituire il presupposto per la futura adozione.

Il senatore LUMIA (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 01.1 ribadendo l'esigenza di tenere distinti gli istituti dell'affido e dell'adozione, nel rispetto dell'impianto generale della legge del 1983.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dopo aver svolto talune considerazioni di ordine generale circa la genesi della legge n. 184 del 1983 e l'applicazione dell'istituto dell'affido in relazione anche ai mutamenti della realtà sociale, sottolinea l'esigenza di un nuovo intervento legislativo volto ad ovviare agli effetti distorsivi di affidamenti eccessivamente prolungati.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ritiene che l'istituto dell'affidamento debba essere accompagnato dal rafforzamento delle misure a favore del ritorno del minore nella famiglia di origine.

Dopo un breve dibattito sull'opportunità di procedere all'accantonamento della proposta emendativa 01.1, nel quale intervengono la relatrice FILIPPIN (*PD*) e i senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*), GIOVANARDI (*NCD*) e DI MAGGIO (*PI*), la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 01.1.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.1.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), nell'insistere per l'approvazione dell'emendamento 1.1 sottolinea come con tale propo-

sta si voglia ovviare agli abusi derivanti da un eccessivo prolungamento del periodo di affidamento dei minori, il quale ingenera evidenti traumi nello sviluppo e nella crescita del minore affidato. Il divieto di prolungare oltre i due anni il periodo di affidamento è volto ad assicurare certezza alla situazione del minore. Esprime poi perplessità sul tenore del dibattito svoltosi con riguardo all'emendamento precedente, poiché il disegno di legge in esame, di per sé, finisce per intervenire sull'istituto dell'affidamento, collegandolo a quello dell'adozione.

Il senatore DI MAGGIO (*PI*) osserva come persino il titolo del disegno di legge sembra porsi in contrasto con il dibattito svoltosi in Commissione con riguardo al contenuto dell'emendamento 01.1.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore GIOVANNARDI (*NCD*), il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sollecita una riflessione sull'opportunità di intervenire sulla legislazione vigente non vietando la proroga dell'affidamento *tout court*, come previsto dalla proposta emendativa 1.1, ma precisando l'eccezionalità di tale proroga.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) esprime serie perplessità sull'emendamento 1.1 e sulla proposta di riformulazione ventilata dal senatore Caliendo poiché tali emendamenti non sembrano avere preminente riguardo alle esigenze dei minori affidati.

Il senatore LUMIA (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1 ritenendo che la soluzione prospettata rischi di nuocere al minore affidato, al cui interesse invece dovrebbe essere orientato l'istituto dell'affidamento.

Il presidente PALMA, propone di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori degli uffici di presidenza delle Commissioni 2^a e 6^a riunite.

La Commissione conviene

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria

273^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sull'emendamento 7.4.

Non vi sono, invece, osservazioni sulle restanti proposte emendative.

Il Vice Ministro si esprime in senso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.4.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva.

(1533-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione e in parte contrario)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 24.0.100, identico all'articolo 30 del disegno di legge, nella versione approvata dalla Camera dei deputati, relativo alla responsabilità civile dei magistrati.

Sulla proposta 34.100 (identica all'emendamento 40.2 già esaminato nel parere reso alla Commissione di merito), ribadisce un parere non ostativo, rilevando, tuttavia, che essa presenta profili di imprecisione concettuale sul piano della redazione della copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il Vice Ministro si esprime in senso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 24.0.100.

Sull'emendamento 34.100 (già 40.2) esprime un parere non ostativo, rilevando, tuttavia, che esso presenta profili di imprecisione concettuale riguardanti la redazione della copertura finanziaria.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva.

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 luglio.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.1000, 1.87 (testo 3), 1.107 (testo 2), 1.108 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.51 (testo 3), 2.83 (testo 3), 3.30 (testo 2) e 5.41 (testo 2) trasmessi dalla

Commissione di merito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.1000 e 2.51 (testo 3). Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata su alcuni degli emendamenti testé illustrati. Sull'emendamento 1.87 (testo 3) esprime un avviso contrario, in quanto esso estende l'ambito di applicazione della delega, snaturandone la portata normativa e determinando effetti potenzialmente onerosi derivanti dall'introduzione di prestazioni assistenziali in favore di quei nuclei familiari dei lavoratori in disoccupazione involontaria che non abbiano o abbiano perso il diritto a fruire dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI).

Il senatore SANTINI (*PD*) fa presente come l'emendamento preveda l'introduzione solo eventuale di tale prestazione assistenziale, facendo, comunque, salvo il limite delle risorse disponibili.

Il vice ministro MORANDO ribadisce il parere contrario dell'Esecutivo, rimarcando il carattere di onerosità della proposta emendativa in esame.

Il presidente AZZOLLINI ritiene fondata la posizione del Governo, osservando che l'approvazione dell'emendamento 1.87 (testo 3) amplierebbe eccessivamente i criteri del disegno di legge delega. Per lo stesso motivo, ritiene necessario, a rettifica della valutazione precedentemente espressa, esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 1.87 (testo 2), che risulta sostanzialmente identico al testo 3.

Per quanto attiene ai restanti emendamenti in esame, propone una valutazione non ostativa.

Il senatore SANTINI (*PD*) individua profili di criticità nell'emendamento 2.51 (testo 3), che vincola l'utilizzo di risorse allocate presso fondi di competenza delle regioni.

Il PRESIDENTE reputa fondato il rilievo del senatore Santini, prospettando un parere non ostativo corredato di una specifica osservazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANGALLI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.87 (testo 3) e, a rettifica del parere precedentemente reso, sulla proposta 1.87 (testo 2). Sull'emendamento 2.51 (testo 3) esprime un parere non ostativo, rilevando, tuttavia, che esso interviene sulle modalità di utilizzo

di risorse allocate presso fondi regionali. Il parere è di nulla osta sulle proposte 1.1000, 1.107 (testo 2), 1.108 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.83 (testo 3), 3.30 (testo 2) e 5.41 (testo 2)».

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 9, non avrà più luogo. Restano, invece, confermate le sedute convocate mercoledì 10 settembre, alle ore 15, e giovedì 11 settembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria**122^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barraciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE PARLAMENTARE ANNALISA PAZZAGLIA

Con profondo rammarico, il PRESIDENTE dà notizia della scomparsa della dottoressa Annalisa Pazzaglia, responsabile dell'Ufficio di Segreteria della Commissione, con la quale dichiara di aver collaborato non solo in questa legislatura in qualità di Presidente, ma anche nelle precedenti, avendo modo di constatare l'assoluto spessore della sua figura umana e professionale. Ne ricorda infatti l'altissima competenza sul piano lavorativo e la totale dedizione alle Istituzioni, a cui si univa un'eccezionale abilità nelle relazioni a tutti i livelli, riscontrata del resto da tutte le persone che hanno potuto confrontarsi con lei.

Comunica peraltro di aver partecipato ai funerali in rappresentanza di tutta la Commissione, per testimoniare l'unanime sentimento di stima e manifestare ai familiari la vicinanza in questo momento di dolore. Assicura comunque che verrà tenuto in grande considerazione l'esempio e mantenuto vivo il ricordo della dottoressa Pazzaglia, che lascia una difficile ma significativa eredità, e si reputa certo che il contributo da lei lasciato non andrà affatto perso.

Si associa la Commissione tutta.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario REGGI risponde all'interrogazione n. 3-00759 della senatrice Montevecchi e di altri senatori sul servizio di ripetizioni private a pagamento per studenti con debiti formativi presso alcuni istituti, segnalando preliminarmente che le scuole realizzano attività di sostegno nelle forme previste dall'esercizio dell'autonomia e secondo le vigenti disposizioni, nel limite dei fondi assegnati.

Relativamente al caso specifico del liceo «Fermi» di Cosenza, riferisce che il Ministero, anche tramite il competente Ufficio scolastico regionale per la Calabria, ha disposto diverse ispezioni presso la citata istituzione scolastica. Dall'indagine è emerso che, il 3 ottobre 2013, il consiglio d'istituto aveva deliberato di avviare attività di supporto da retribuire con i contributi delle famiglie, senza tuttavia approvarne il relativo regolamento. Comunica peraltro che successivamente, il 13 febbraio 2014, lo stesso organo collegiale ha revocato la suddetta decisione e che ad oggi non risulta che i suddetti corsi si siano svolti nell'anno scolastico 2013-2014. È tuttavia in corso, da parte del Dicastero, un'ulteriore ispezione per approfondire i diversi aspetti dell'articolata vicenda.

Ricorda poi che il Ministero, per supportare le scuole nella loro azione di programmazione degli interventi di sostegno degli apprendimenti, ha fornito, con ordinanza del 5 novembre 2007, n. 92, istruzioni operative nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Sottolinea infatti che, nella citata ordinanza, si focalizza l'attenzione sul recupero, inteso come azione mirata al superamento precoce delle lacune, al fine di scongiurare che una difficoltà si trasformi in un vero e proprio ostacolo al progresso della conoscenza, nella consapevolezza che quanto più l'intervento viene curato in maniera attenta e immediata, tanto maggiore sarà la sua efficacia.

Afferma peraltro che detti interventi, oltre ad avere il carattere della tempestività, devono anche essere caratterizzati da scelte didattiche significative e rispondenti ai bisogni formativi degli alunni. Ne consegue che le istituzioni scolastiche devono prevedere sistemi organizzativi flessibili e che le verifiche devono essere coerenti con l'impostazione dei corsi e finalizzate allo specifico superamento della lacuna.

Segnala poi che, per garantire un'offerta formativa adeguata, le istituzioni scolastiche potranno fare affidamento sulle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF). Rende noto infatti che è intenzione del Governo stabilizzare le risorse destinate al MOF su dei livelli congrui per consentire alle scuole un'adeguata e tempestiva programmazione basata su un *budget* triennale, nell'ottica di ridare così centralità alla missione formativa. Ritiene conclusivamente che il consolidamento delle risorse inerenti al MOF sia senz'altro funzionale a garantire una piena offerta formativa scolastica.

Replica il senatore MOLINARI (M5S), in qualità di secondo firmatario dell'interrogazione, manifestando apprezzamento per l'informativa resa, che testimonia l'incongruenza delle determinazioni assunte da quell'istituto. Lamenta infatti il venir meno del supporto della scuola per i ragazzi che avrebbero dovuto colmare alcune lacune formative, con il risultato di lasciare ampio spazio al cosiddetto «mercato nero» delle lezioni private. Si augura pertanto che il Dicastero svolga anche un'azione di tipo preventivo, scongiurando il ripetersi di situazioni sopra descritte. Si dichiara infine parzialmente soddisfatto della risposta, tenuto conto che anche a seguito dell'atto di sindacato ispettivo il Ministero ha intrapreso un doveroso intervento.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

(753) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

(1359) BITONCI ed altri. – *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 agosto, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata prospettata l'ipotesi di un rinvio dell'espressione dei pareri sugli emendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo. Ricorda altresì che nella seduta del 31 luglio scorso si era conclusa l'illustrazione delle proposte emendative presentate, tutte pubblicate in allegato al resoconto del 30 luglio.

La relatrice PUGLISI (PD) chiede di rinviare ulteriormente, almeno di due settimane, il seguito dell'esame congiunto, in quanto sono in corso ulteriori approfondimenti in vista dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative. Ritiene infatti preferibile evitare un *iter* frammentato, al fine di procedere in maniera organica.

Il sottosegretario REGGI concorda con la richiesta della relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Enti pubblici di ricerca (n. 235)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il relatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) rammenta di essersi già espresso sulle considerazioni rese lo scorso 29 luglio dal ministro Stefania Giannini, preannunciando alcune modifiche allo schema di risoluzione, da ultimo pubblicato in allegato al resoconto alla seduta dell'8 luglio. Ricorda inoltre che, prima della pausa estiva, era stata da più parti avanzata la richiesta di rinviare la votazione, anche al fine di garantire un ampio confronto sulle dichiarazioni del Ministro.

Il PRESIDENTE concorda su tale ricostruzione, sottolineando comunque l'esigenza di procedere all'eventuale illustrazione di un nuovo schema di risoluzione già nella giornata di domani, nella prospettiva di concludere la settimana prossima l'approfondito lavoro finora svolto. Ciò anche per consentire l'avvio di nuovi affari assegnati in altri ambiti, sulla base degli accordi assunti in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (n. 105)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore CONTE (*NCD*) fa presente che la Commissione è chiamata a rendere un parere al Governo sull'atto n. 105, recante un decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sull'utilizzo di opere orfane, ossia quelle per cui i titolari dei diritti non sono stati individuati oppure nessuno di loro è stato rintracciato al termine di una ricerca diligente. Segnala che anche la Commissione bilancio è chiamata in parallelo ad esprimersi sul medesimo atto, in quanto competente sui profili finanziari.

Precisa quindi che la direttiva 2012/28/UE, emanata il 25 ottobre 2012, prevede come termine di recepimento il 29 ottobre 2014. A norma di legge, il Governo deve adottare i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; registra quindi positivamente che, in questo caso, l'Esecutivo ha rispettato il termine, adottando lo schema di decreto legislativo l'8 agosto e trasmettendolo l'11 agosto al Parlamento. Tuttavia, essendo stato tra-

smesso a ridosso della pausa estiva, l'atto è stato assegnato il 28 agosto e pertanto il termine per l'espressione del parere, pari a 40 giorni, scadrà il 7 ottobre 2014.

Segnala poi che la proposta di direttiva sulle opere orfane, poi sfociata nella summenzionata direttiva 2012/28/UE, nella scorsa legislatura è stata preliminarmente trasmessa alla 7^a Commissione da parte della Commissione europea, per il parere sul rispetto del principio di sussidiarietà. Rammenta in proposito che la 7^a Commissione ha approvato allora una risoluzione favorevole con osservazioni, alla quale la Commissione europea ha poi risposto. L'atto in esame si colloca dunque a valle di tale processo normativo, poiché consiste nel recepimento di una direttiva comunitaria già esaminata nella sua versione iniziale.

Sul piano dei contenuti, riferisce che l'atto introduce sei nuovi articoli (da 69-bis a 69-septies) alla legge n. 633 del 1941, sulla disciplina del diritto d'autore. Conformemente alla direttiva, i soggetti che hanno facoltà di utilizzare le cosiddette «opere orfane» sono le biblioteche, gli istituti di istruzione, i musei accessibili al pubblico, gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico; tali organismi possono riprodurre l'opera orfana ai fini della digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione e restauro nonché mettere a disposizione del pubblico l'opera, unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico. Nel riscontrare la possibilità che si generino dei ricavi nel corso di detti utilizzi, assicura che essi devono essere impiegati solo per coprire i costi della digitalizzazione e della messa a disposizione. Sottolinea peraltro che su entrambi gli aspetti dei soggetti utilizzatori e degli eventuali ricavi, la 7^a Commissione, durante l'esame della proposta di direttiva, aveva proposto, da un lato, che venissero ricomprese anche le enciclopedie *on line* e, dall'altro, che l'utilizzo delle opere avvenisse in maniera gratuita. Puntualizza al riguardo che la Commissione europea, nella sua lettera di risposta alla risoluzione inviata dalla 7^a Commissione, non si è espressa sulla possibilità di ampliare il novero dei soggetti, mentre ha precisato che la direttiva non prevede lo sfruttamento commerciale delle opere orfane ma non esclude la possibilità di chiedere un contributo non superiore ai costi sostenuti, come infatti previsto nell'atto in esame.

Dà indi conto delle opere interessate, di prima pubblicazione o di prima diffusione in uno Stato membro, quali: libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico nonché collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati sempre dai suddetti soggetti; opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002, ovvero quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per uso proprio esclusivo o per uso di altre emittenti.

Comunica altresì che per considerare effettivamente «orfane» le suddette opere, occorre che i soggetti sopraindicati svolgano una «ricerca di-

ligente», consultando fonti di informazione appropriate ed espressamente elencate all'articolo 69-*septies*. Rileva tuttavia che nell'articolo 69-*quater* non risulta specificato che la ricerca diligente deve essere effettuata anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma, come invece è chiaramente indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

Fa presente inoltre che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può individuare ulteriori fonti di informazioni per categoria di opere o fonogrammi. Nel precisare che la ricerca va svolta nel Paese di prima pubblicazione o di prima diffusione dell'emissione, fa notare che la terminologia usata dalla direttiva prevede i termini «Paese di prima trasmissione», mentre l'atto in esame si riferisce al «Paese di prima diffusione dell'emissione».

Evidenzia quindi che le organizzazioni devono comunicare al Ministero – presso cui è costituita una banca dati delle ricerche effettuate – l'inizio della ricerca diligente, i suoi esiti e l'eventuale modifica dello *status* di opera orfana. Rileva poi che la ricerca è comunque conclusa decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione, su una apposita pagina del sito del Dicastero, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia rivendicata da nessuno. In proposito, reputa opportuna la previsione di un termine finale per la ricerca, nonostante il silenzio della direttiva sul punto.

Precisa indi che gli utilizzi si applicano alle opere e ai fonogrammi depositati entro il 29 ottobre 2014, termine formale di scadenza della delega, che non sono mai stati pubblicati o diffusi ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dai predetti organismi con il consenso dei titolari. Dette utilizzazioni sono consentite solo se è ragionevole presumere, in base a documentate espressioni di volontà, che i titolari dei diritti non si opporrebbero. Al riguardo, nel menzionare la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata all'atto in titolo, segnala che la ricerca diligente dovrebbe essere effettuata solo per le opere depositate fino a quella data, mentre in seguito l'autore, contestualmente al deposito dell'opera, dovrebbe dichiarare la sua volontà circa l'uso della stessa. Pertanto un'opera potrebbe essere ritenuta orfana già dal suo deposito se il titolare del diritto non vuole essere riconosciuto come tale. Riputa tuttavia che tale indicazione non si evinca esplicitamente dallo schema di decreto e dunque chiede al Governo maggiori chiarimenti.

Resta fermo – prosegue il relatore – che il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma può, ai sensi dell'articolo 69-*quinquies*, porre fine in qualsiasi momento allo *status* di opera orfana e quindi decidere se autorizzare o meno gli utilizzi che sono stati fino a quel momento consentiti. A tali titolari dei diritti spetta un equo compenso, come disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva, la cui determinazione è rimessa agli Stati membri. Il Governo ha perciò stabilito, secondo quanto previsto dall'atto in esame, che l'entità sia definita tramite accordi stipulati tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti e le associazioni dei soggetti utilizzatori.

Dopo aver brevemente dato conto degli obblighi di informazione a carico del Ministero nei confronti dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, giudica infine positivamente che, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento, siano considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere orfane in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione in sede consultiva l'atto del Governo n. 109 (Otto per mille a diretta gestione statale). Propone pertanto l'integrazione dell'ordine del giorno della corrente settimana con l'esame in sede consultiva del predetto atto, al fine di esprimere tempestivamente un parere alla Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria**99^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Basso De Caro.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto

(953) RANUCCI ed altri. – Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il presidente MATTEOLI ricorda che, prima della pausa estiva, sono stati presentati gli emendamenti (allegati al resoconto della seduta) riferiti al disegno di legge n. 1167 in esame, assunto come testo base. Invita quindi i senatori interessati a illustrare le rispettive proposte emendative.

Il relatore RANUCCI (PD) illustra gli emendamenti a sua firma, segnalando che la proposta 1.1 riduce da 24 a 12 mesi il termine previsto dalla delega contenuta nel testo per l'adozione dei decreti legislativi, al fine di assicurare maggiore celerità nel completamento della riforma del codice della nautica da diporto.

Richiama poi l'emendamento 1.3, che specifica che le unità di diporto oggetto della disciplina in esame ricomprendono anche quelle iscritte nel registro internazionale, l'emendamento 1.8, che mira a intro-

durre procedure per consentire l'utilizzo anche di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) sulle unità da diporto, nonché la proposta 1.9, mirante a riservare nelle strutture ricettive della nautica, accosti ad unità in transito, con particolare riguardo ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*.

La proposta 1.10 prevede l'introduzione di una regolamentazione puntuale dei campi di ormeggio attrezzati, mentre l'emendamento 1.12 mira a rivalutare e semplificare i requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e per i relativi accertamenti. La proposta 1.16 introduce invece norme in materia di attività di controllo sulla sicurezza sulla navigazione, per quanto attiene alle relative risorse, all'adeguamento alle normative comunitarie per le attività di *Port State control* e alle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto.

Si sofferma quindi sulla proposta 1.19, mirante a rendere obbligatorio l'inserimento della cultura del mare e dell'educazione marinara nelle scuole, e sulla 1.21, che prevede l'istituzione della giornata del mare nelle scuole stesse. I successivi emendamenti 1.24 e 1.25 sono volti a inasprire le sanzioni relative alle violazioni in materia di sicurezza della navigazione, mentre la proposta 1.26 mira ad agevolare l'informatizzazione dell'anagrafe e delle procedure di rilascio delle patenti nautiche.

Infine, rispondendo ad un quesito del senatore CIOFFI (*M5S*), fornisce chiarimenti sulle finalità sottese agli emendamenti 1.8 e 1.10.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (n. COM (2014) 476 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra la proposta di direttiva in esame, che mira ad agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di infrazioni alla sicurezza stradale, al fine di consentire di identificare i conducenti che commettono infrazioni stradali all'estero, assicurando così parità di trattamento fra i conducenti residenti e quelli non residenti.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sull'atto in esame, oltre che per gli aspetti di merito, anche per quanto riguarda la valutazione di conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Segnala in primo luogo che la proposta in esame riproduce sostanzialmente la direttiva 2011/82/UE, adottata il 25 ottobre 2011 e recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37,

entrato in vigore il 22 marzo 2014. Come precisato nella relazione illustrativa, l'emanazione del nuovo testo si è resa necessaria in seguito all'annullamento della direttiva vigente disposto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 6 maggio 2014 (causa C-43/12), che ha ritenuto non corretta la base giuridica utilizzata. La direttiva 2011/82/UE richiamava infatti non la normativa dell'Unione europea in materia di trasporti, ma quella in materia di cooperazione tra le forze di polizia (precisamente l'articolo 87, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o TFUE).

La Commissione europea, pur condividendo il contenuto della direttiva, aveva però contestato la suddetta base giuridica individuata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, impugnandola dinanzi alla Corte di giustizia. Quest'ultima ha accolto tale ricorso e ha annullato la vecchia direttiva, mantenendo però i suoi effetti fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva, entro un termine ragionevole che non dovrebbe superare dodici mesi dalla data della sentenza (ossia il 6 maggio 2015).

In ossequio alla sentenza della Corte, la Commissione europea ha quindi presentato la nuova proposta di direttiva, assumendo come base giuridica non più l'articolo 87, paragrafo 2, ma l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire «le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti».

Osserva quindi che, dal punto di vista dei contenuti, la nuova proposta è quasi identica alla direttiva annullata, ad eccezione di alcune modifiche minori introdotte per adeguarsi alla sentenza della Corte. In primo luogo, è mutata la base giuridica dell'atto: la principale conseguenza di tale modifica è che il riferimento alla materia dei trasporti e alla finalità di miglioramento della sicurezza stradale rende l'adozione della direttiva obbligatoria per tutti i 28 Stati membri, mentre il precedente richiamo alla materia della cooperazione di polizia aveva consentito a tre Stati membri (Danimarca, Regno Unito e Irlanda), in conformità ai protocolli n. 21 e 22 allegati ai trattati, di non recepire la direttiva stessa. Conseguentemente, nel nuovo testo sono stati soppressi i considerando che facevano riferimento alle deroghe particolari previste per i tre Paesi in questione.

Ulteriore conseguenza del mutamento della base giuridica è che all'articolo 7, in materia di protezione dei dati personali trattati, si applica ora il regime ordinario di cui alla direttiva 95/46/CE, e non più il regime speciale previsto dalla decisione quadro 2008/977/GAI, nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia penale.

Altre modifiche minori riguardano infine l'aggiornamento delle scadenze previste dalla proposta di direttiva e taluni aspetti redazionali.

Passa poi ad illustrare in dettaglio il contenuto del provvedimento, composto di 14 articoli e di due allegati.

L'articolo 1 indica l'obiettivo del provvedimento (agevolare lo scambio di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale tra gli Stati membri della UE), l'articolo 2 l'ambito di applicazione (le tipologie di infrazioni considerate), mentre l'articolo 3 reca le definizioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che descrive la procedura per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, che ricalca quella già stabilita dalla legislazione vigente. Si prevede che ogni Stato membro designi un «punto di contatto nazionale». Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, finalizzate a stabilire la responsabilità personale delle stesse, ogni Stato autorizza poi i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere, mediante consultazioni automatizzate, ai dati nazionali di immatricolazione riguardanti i veicoli e i proprietari o gli intestatari dei veicoli, assicurando la gestione, l'efficienza e la sicurezza dei relativi sistemi informatici.

In proposito ricorda che, in base al decreto legislativo n. 337 del 2014, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la precedente direttiva 2011/82/UE, come punto di contatto nazionale per l'Italia è stata designata la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Secondo l'articolo 5, lo Stato membro che decida di avviare un procedimento a carico dei cittadini di un altro Stato membro per perseguire le infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse sul suo territorio deve inviare un'apposita «lettera d'informazione» al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona comunque identificata sospettata di aver commesso l'infrazione. La lettera contiene tutte le informazioni pertinenti relative all'infrazione, alle norme violate e alle relative sanzioni, e può essere predisposta secondo il modello contenuto nell'allegato II della proposta di direttiva. Essa deve essere redatta nella lingua del documento d'immatricolazione, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

In base all'articolo 6, gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea una relazione esaustiva sull'applicazione della direttiva (numero delle richieste di consultazione ricevute, consultazioni effettuate e relativi esiti), in sede di prima applicazione entro il 6 maggio 2016 e in seguito ogni due anni.

L'articolo 7 disciplina il regime di protezione dei dati personali trattati ai sensi della direttiva in esame, sulla base della normativa generale prevista dalla direttiva 95/46/CE.

L'articolo 8 prevede che la Commissione europea, in forma sintetica sul proprio sito *web*, e i singoli Stati membri in modo completo, forniscano agli utenti della strada tutte le informazioni sulle norme vigenti sul loro territorio e sulle misure di attuazione riguardanti la direttiva in esame.

L'articolo 9 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare, alla luce del progresso tecnico o delle modifiche normative, l'allegato I della direttiva, che specifica gli elementi dei dati relativi al veicolo e al proprietario o intestatario dello stesso, da ricercare nelle consultazioni automatizzate. L'articolo 10 disciplina le modalità di esercizio e la durata di tale delega.

Richiama poi l'articolo 11, che prevede che entro il 7 novembre 2016 la Commissione europea presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri,

per valutare la necessità di eventuali modifiche alla direttiva stessa ovvero alle normative e alle politiche degli Stati membri in materia di circolazione e sicurezza stradale.

L'articolo 12 fissa al 6 maggio 2015 il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, mentre gli articoli 13 e 14 definiscono l'entrata in vigore e i destinatari della stessa.

Infine, segnala che l'allegato I specifica gli elementi dei dati necessari ad effettuare la ricerca mediante le consultazioni automatizzate, mentre l'allegato II definisce il modello della lettera d'informazione di cui all'articolo 4.

Il sottosegretario di Stato DEL BASSO DE CARO precisa che, nella fase di transizione tra la direttiva vigente annullata dalla sentenza della Corte di giustizia europea e l'entrata in vigore della nuova direttiva, il Governo intende garantire l'applicazione delle procedure in vigore per lo scambio di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale fra gli Stati membri dell'Unione europea, per la cui attuazione il Ministero delle infrastrutture e i trasporti, attraverso la Direzione generale per la motorizzazione, ha investito cospicue risorse.

Con riferimento al testo della nuova proposta di direttiva, sottolinea che il Governo italiano assumerà una posizione favorevole, a condizione che le modifiche si limitino a quelle strettamente necessarie per recepire il mutamento della base giuridica. A tal fine l'Italia, in qualità di presidente di turno dell'Unione europea, è fortemente impegnata per una positiva conclusione del confronto fra gli Stati membri, per il quale si sono già svolte riunioni del Consiglio europeo in modo da arrivare in tempi rapidi all'adozione di un testo condiviso per la direttiva in esame.

Il senatore FILIPPI (*PD*), nel ringraziare la relatrice per la sua ampia esposizione, osserva che l'atto comunitario in esame conferma la necessità che le norme nazionali in materia di circolazione e sicurezza stradale siano quanto più possibile aderenti alla disciplina comunitaria. Tale questione si pone in modo particolare per il codice della strada italiano, che ha subito negli ultimi anni varie modifiche spesso estemporanee, che lo hanno reso eccessivamente complesso e farraginoso.

Al riguardo, chiede notizie sull'andamento dei lavori per l'esame del disegno di legge delega per la revisione del codice della strada, attualmente in corso presso la Camera dei deputati, e sui prevedibili tempi di trasmissione del provvedimento in Senato.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO segnala che l'*iter* di esame del provvedimento dovrebbe essere in via di conclusione presso la Commissione di merito dell'altro ramo del Parlamento. Si riserva comunque di fornire informazioni più precise in altra occasione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1167**

G/1167/1/8

CROSIO

Il Senato,

premesso che:

attualmente, chiunque abbia almeno 16 anni può mettersi al timone di una barca a motore: il limite massimo è 40,8 cavalli, non una cilindrata particolarmente alta, ma in acqua questo motore può far raggiungere velocità notevoli e potenzialmente pericolose;

nell'ultima stagione estiva, la Guardia costiera ha sanzionato 6.300 imbarcazioni e di queste multe, più di mille sono state per navigazione in acque riservate alla balneazione;

il provvedimento in esame, intervenendo con modifiche al codice della nautica da diporto deve intervenire anche con misure che possano prevenire in tutti i modi possibili interessate gli incidenti di mare che causano feriti e addirittura vittime;

fra i criteri direttivi elencati al comma 2, la lettera *h*) prevede l'eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi;

visto il numero delle barche da diporto a motore che d'estate naviga in mare (oltre mezzo milione) e il numero delle persone (più di un milione e mezzo) che affolla le acque degli 8 mila km che formano le coste: la stessa distanza tra Roma e Pechino la diffusione di un'educazione del mare è indispensabile,

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento obbligatorio nelle scuole secondarie di secondo grado di corsi specifici di «cultura del mare», anche eventualmente in collaborazione con le associazioni locali impegnate nell'educazione ambientale o nell'insegnamento degli sport acquatici e con la Federazione italiana vela.

Art. 1.**1.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.2

SONEGO, FILIPPI

Al comma 1, sostituire le parole: «n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:» con le seguenti: «n. 172, per la disciplina delle seguenti materie e con riferimento esclusivo alle attività nautiche da diporto:».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «unità da diporto» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle iscritte nel registro internazionale;».

1.4

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «unità di diporto» aggiungere le seguenti: «adibite anche a fini commerciali».

1.5

FILIPPI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «adibite anche a fini commerciali».

1.6

CROSIO

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) aggiornamento dei requisiti visivi necessari per il conseguimento della patente nautica».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) revisione dei requisiti visivi necessari per il conseguimento della patente nautica, specificando che in caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza e in caso di utilizzo di lenti a contatto, devono essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.».

1.7

CROSIO

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) aggiornamento dei requisiti visivi e uditi necessari per il conseguimento della patente nautica.».

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;».

1.9

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*;».

1.10

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione;».

1.11

FABBRI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quale ricovero a secco (*dry storage*) di piccole imbarcazioni;».

1.12

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;».

1.13

FABBRI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) semplificazione della figura del mediatore marittimo che opera per il diporto;».

1.14

DI BIAGIO

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «imbarcazioni» con la seguente: «unità».

1.15

FILIPPI

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «imbarcazioni» con la seguente: «unità».

1.16

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate alla attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, dell'autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;

g-ter) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di attività di *Port State control*, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della norma riguardante le «imbarcazioni da diporto che si dedichino ad operazioni commerciali» rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;

g-quater) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;».

1.17

FABBRI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo;».

1.18

SONEGO

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.19

IL RELATORE

Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: «eventuale».

1.20

CROSIO

Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: «eventuale».

1.21

IL RELATORE

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «l'attivazione di specifici corsi» inserire le seguenti: «e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;».

1.22

FILIPPI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) previsione di una specifica disciplina delle scuole nautiche di settore e della relativa figura professionale dell'insegnante e dell'istruttore, compresa quella dell'esperto velista;».

1.23

PICCOLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:

1. l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile sul sito istituzionale della Federazione Italiana Vela (FIV), della Lega Navale Italiana (LNI) e sui siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici;

2. che gli istruttori di vela devono essere in possesso del brevetto della Federazione Italiana Vela (FIV) o della Lega Navale Italiana (LNI), rilasciati nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei Tecnici Sportivi del CONI e del Quadro Europeo delle qualifiche – *European Qualification Framework (EQF)* dell'Unione europea;».

1.24

IL RELATORE

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «in materia di sicurezza della navigazione;» aggiungere le seguenti: «vengono, inoltre, inasprite le sanzioni relative all'inosservanza delle velocità minime negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda; tali inasprimenti riguarderanno anche le imbarcazioni commerciali;».

1.25

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera *m*), previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto;».

1.26

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«*n-bis*) introduzione dell'anagrafe automatizzata delle patenti nautiche, nonché di un nuovo formato e del rilascio informatico delle medesime;».

1.27

CROSIO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«*6-bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi necessari per il conseguimento della patente nautica, specificando che in caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con *visus* nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di *visus* corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere *un visus* non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita

accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre».

1.28

CROSIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, il Paragrafo 3, dell'Allegato I, è sostituito dal seguente:

"Paragrafo 3

Requisiti visivi e uditivi

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un capo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.

In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acuità visiva complessiva non inferiore a 10/10, con *visus* nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di *visus* corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un *visus* non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

C. Il *visus* raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, facheiche o pseudofacheiche, deve essere considerato in sede di visita come *visus* naturale; la validità della partente non può eccedere i cinque anni.

D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.

F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».

2. Coloro ai quali, dall'entrata, in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria**95^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1558) Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fedriga e Caparini; Delia Murer ed altri; Damiano ed altri; Renata Polverini; Fedriga ed altri; Titti Di Salvo ed altri; Airaudo ed altri

(217) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

(1169) BAROZZINO ed altri. – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

(Esame congiunto e rinvio)

Introducendo l'esame, il relatore Mario MAURO (*PI*), ricorda che il tema della salvaguardia dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici secondo i criteri previdenti alla riforma del sistema pensionistico (cd. riforma «Fornero»), noto come questione degli esodati, è molto avvertito dalle diverse forze politiche. Al riguardo alcuni provve-

dimenti posti in essere nel 2011 e nel 2012 hanno permesso di correggere diverse distonie presenti nel quadro normativo precedente. Il disegno di legge n. 1558, approvato dalla Camera dei deputati, si fonda sulla necessità di dare soluzione definitiva ad alcune problematiche lasciate irrisolte dalla riforma del sistema previdenziale. In particolare, i primi due articoli concernono i contingenti di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente, rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. In particolare, mentre l'articolo 1 riduce la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie di due contingenti, il successivo prevede la costituzione di un ulteriore contingente. Infatti i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 operano una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie del contingente stabilito dall'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, e circoscrivono una delle categorie di soggetti rientranti nel contingente medesimo, costituita dai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 tali lavoratori non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (o di mobilità lunga). La novella di cui alla lettera *b*) del comma 1 richiede altresì che i lavoratori siano percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità, ovvero siano cessati o cessino dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e siano collocati in mobilità. Il contingente in oggetto viene ridotto da 55.000 a 35.000 unità, con corrispondente rideterminazione da 40.000 a 20.000 unità della quota destinata ai lavoratori oggetto degli accordi in sede governativa e conseguente riduzione delle risorse finanziarie stanziare. Il successivo comma 4 riduce da 6.500 a 2.500 unità la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie del contingente stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013. Tale contingente è destinato ai soggetti aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto.

L'articolo 2 introduce un ulteriore contingente, la cui dotazione numerica – pari complessivamente a 32.100 unità (comma 6) – è articolata per le singole categorie di soggetti beneficiari, nei termini e nelle dotazioni numeriche per singole quote specificati dal comma 1. L'articolo successivo disciplina la prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica con riferimento ad una delle categorie interessate da un precedente contingente di deroga ai requisiti per il trattamento pensionistico, individuata dalla lettera *e*) dell'articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013. La norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – di cui al comma 1 specifica che la deroga suddetta alla disciplina generale sui contributi volontari può concernere solo i versamenti re-

lativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Il comma 2 dispone la riapertura dei termini per il pagamento, sempre con riferimento ai versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. L'articolo 4 infine reca le norme finanziarie e contabili conseguenti.

Dopo aver dato brevemente conto del contenuto delle altre due iniziative legislative all'ordine del giorno, esaminate congiuntamente, il relatore propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge approvato dalla Camera, al quale riferire le eventuali proposte di modifica.

La Commissione conviene.

Per approfondire al meglio i diversi aspetti di un tema così rilevante, il senatore Mario MAURO (*PI*), relatore, suggerisce inoltre di procedere a un ciclo di audizioni mirate dei soggetti istituzionali e delle categorie interessate, allo scopo di maturare gli opportuni miglioramenti del testo, senza ovviamente prescindere dal quadro relativo alle disponibilità economiche di contesto e con l'intendimento di offrire una soluzione finalmente definitiva alla problematica. Al riguardo invita i Commissari a formulare in tempi brevi le rispettive proposte e si riserva di formularne a sua volta, in modo che questa fase di approfondimento possa svolgersi nei tempi più rapidi, al fine di consentire la massima tempestività di approvazione del provvedimento. Riferisce infine di aver già avuto nella mattinata odierna un incontro informale con una delegazione di soggetti rientranti nella categoria, che gli hanno rappresentato l'urgenza della conclusione dell'*iter*.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) chiede se, tenuto conto delle interlocuzioni avute per le vie brevi con rappresentanti degli esodati da parte di molti componenti della Commissione e attesa la specificità della questione, risulti davvero imprescindibile la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi. Lo svolgimento di audizioni nel caso di specie rischierebbe a suo avviso di ridursi ad un fatto meramente rituale, mentre è necessario pervenire alla discussione di merito. In questo quadro, la sua parte politica presenterà emendamenti rivenienti dall'atto Senato n. 199 (*active aging*), per la parte riconducibile alla materia oggetto del disegno di legge n. 1558 e congiunti.

La senatrice PARENTE (*PD*) concorda sull'inopportunità di svolgere audizioni, atteso che la materia è nota e il valore assoluto è rappresentato dall'esigenza di una rapida conclusione dell'*iter*. A tal fine, il suo Gruppo si asterrà dall'attività emendativa, demandando ogni ulteriore questione a fasi temporalmente successive e ad altre occasioni.

La senatrice CATALFO (*M5S*) annuncia che anche il suo Gruppo ha incontrato una delegazione di lavoratori cosiddetti esodati e che dall'incontro è emersa l'esigenza di accelerare i tempi di approvazione della

nuova normativa, che non devono travalicare il mese corrente, per non compromettere la salvaguardia stessa. Allo scopo di pervenire ad una programmazione dei lavori della Commissione che tenga conto di tale necessità, prospetta la convocazione di un Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

A tutti replica il relatore Mario MAURO (PI), osservando che, ove si ritenesse il problema noto in ogni suo aspetto e totale fosse la condivisione nei confronti del testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si potrebbe immediatamente procedere all'approvazione. Diversamente, reputa importante l'acquisizione dei dati dell'INPS ed il loro confronto con quelli forniti dai rappresentanti degli esodati. Le audizioni, peraltro, potrebbero svolgersi in modo da poter concludere l'esame del disegno di legge n. 1558 in coda al disegno di legge delega sul lavoro. In ogni caso, condivide l'esigenza di individuare un termine certo per la conclusione dell'*iter* medesimo.

La presidente SPILABOTTE nota conclusivamente che dal dibattito è emersa la comune volontà politica di pervenire celermente all'approvazione del provvedimento, concernente un problema annoso, che necessita di risposte immediate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria**151^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(154) *Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1^o agosto.

La PRESIDENTE comunica che sono state apportate modifiche, di carattere meramente formale, ad alcuni emendamenti a firma del senatore D'Ambrosio Lettieri (testi 2 degli emendamenti 4.7, 25.0.2 e 25.0.3, pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) ha quindi la parola per illustrare gli emendamenti a propria firma. L'emendamento 2.3 mira ad espungere, dal comma 1 dell'articolo 2, il riferimento specifico alle tecniche di anestesia loco-regionale, al fine di consentire l'inserimento tra i livelli essenziali di assistenza anche di altre tipologie di controllo del dolore nel parto. L'emendamento 3.4 è volto a rendere obbligatorio l'intervento del Ministero della salute ai fini della razionalizzazione delle circoscrizioni degli ordini. L'emendamento 3.7 chiarisce che gli adempimenti concernenti la trasparenza dell'azione degli ordini devono essere posti in essere in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013. L'emendamento 3.13 mira ad elevare il livello di democraticità all'interno degli ordini, prevedendo una riserva di seggi per la lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti, e un limite di due mandati per i componenti del consiglio direttivo. Gli emendamenti 3.17 e 3.19 sono volti a prevedere la presenza di esperti di medicine non convenzionali in seno al consiglio direttivo e alla commissione di albo. L'emendamento 3.54 modifica la ponderazione dei voti per l'elezione degli organi delle Federazioni nazionali, accordando maggiore tutela agli albi di dimensioni minori. L'emendamento 3.75 inserisce l'albo dei dottori in scienze motorie presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, al fine di valorizzare e disciplinare tale figura professionale, anche in relazione all'esigenza di favorire la corretta effettuazione di attività sportive. L'emendamento 3.77 prevede che ulteriori albi siano istituiti dal Ministro della salute anche per i possessori di titoli, equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, conseguiti all'estero. L'emendamento 5.1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 5, al fine di coordinare l'intervento in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria con i contenuti di un disegno di legge recentemente approvato dal Senato. Gli emendamenti 7.8 e 7.9 sono volti ad evitare utilizzi impropri dei medici specializzandi e a garantire la qualità della formazione specialistica. Analogamente, l'emendamento 7.11 precisa quale debba essere il rapporto numerico tra medici in formazione specialistica e personale strutturato dirigente medico, in aderenza ad una specifica richiesta avanzata dalle associazioni rappresentative dei giovani medici. L'emendamento 8.1 è volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 8, ritenuto foriero di situazioni di conflitto di interesse all'interno delle farmacie.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) illustra a sua volta alcuni degli emendamenti a propria firma. Gli emendamenti 1.23 e 1.27 mirano a promuo-

vere le metodologie di ricerca alternative alla sperimentazione animale, anche individuando appositi percorsi formativi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'emendamento 2.10 prevede l'attivazione di idonei programmi di *screening* neonatale, attraverso l'uso di appropriati *test* di laboratorio, in sede di diagnosi precoce. L'emendamento 3.3 dispone che gli ordini siano costituiti a livello regionale e non, come previsto dal testo base, a livello provinciale o di città metropolitana. Gli emendamenti 3.15 e 3.30 sopprimono il collegio dei revisori e le figure del tesoriere e del segretario degli Ordini, essendo le relative funzioni da attribuire a enti esterni e indipendenti. L'emendamento 3.69 sopprime la disposizione relativa allo statuto delle Federazioni nazionali, al fine di sottoporre l'attività e l'organizzazione di tali enti a una disciplina di tipo legislativo, evitando stratificazioni tra discipline recate da fonti diversificate. L'emendamento 6.1 è volto ad ampliare l'ambito applicativo della circostanza aggravante per i reati contro soggetti ricoverati presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, così da ricomprendervi anche i delitti colposi, considerato che questi ultimi risultano essere quelli maggiormente diffusi nel settore.

Il senatore BIANCO (*PD*) illustra quindi alcuni degli emendamenti di cui è firmatario, soffermandosi sulle proposte di modifica riferite all'articolo 3.

L'emendamento 3.2 è volto a tenere conto dell'intervenuta abolizione delle province ai fini della individuazione della dimensione territoriale degli Ordini. L'emendamento 3.9 chiarisce il ruolo degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali nelle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti e nell'espletamento delle attività formative e dell'esame di abilitazione. L'emendamento 3.31 prevede l'innovativo istituto della sfiducia dei presidenti di albo. L'emendamento 3.32 specifica che al consiglio direttivo di ciascun Ordine spetta il compito di iscrivere i professionisti nel rispettivo albo. L'emendamento 3.35 chiarisce le attribuzioni del consiglio direttivo in relazione agli Ordini con più albi. L'emendamento 3.43 precisa che l'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, quale che sia la forma giuridica dell'esercizio. L'emendamento 3.46 prevede un meccanismo onde consentire la cancellazione dall'albo nel caso in cui risulti impossibile sentire preventivamente l'interessato. L'emendamento 3.47 sopprime il riferimento al carattere provinciale degli Ordini e consente che le Federazioni nazionali rappresentino le professioni presso qualsiasi ente ed istituzione. L'emendamento 3.49 prevede, in maniera innovativa, che le Federazioni nazionali emanino un codice deontologico approvato dai rispettivi consigli nazionali. L'emendamento 3.52 è volto a specificare le modalità di elezione dei componenti della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri. L'emendamento 3.59 attribuisce al comitato centrale di ciascuna federazione il compito di adottare atti di indirizzo e coordinamento su materie che richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione. L'emendamento 3.63 prevede, in riferimento agli organi delle commissioni di

albo, un meccanismo di sfiducia analogo a quello introdotto dall'emendamento 3.31. L'emendamento 3.64 attribuisce alle commissioni di albo di ciascuna federazione, nel caso in cui questa sia composta da più albi, le funzioni necessarie a garantire il necessario livello di autonomia di ciascun albo.

In conclusione, sottolinea che è tutt'altro che inconsueto, anche in un'ottica di delegificazione, che determinati aspetti organizzativi di un ente pubblico, qual è l'ordine professionale, siano disciplinati da fonte statutaria.

La senatrice DIRINDIN (PD) illustra a sua volta alcuni degli emendamenti presentati, con particolare riguardo alle proposte di modifica riferite all'articolo 1.

L'emendamento 1.4 è inteso a richiamare all'osservanza degli *standard* internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità alla dichiarazione di Helsinki del 1964 e sue successive revisioni. L'emendamento 1.10 mira a rendere più chiaro il testo nella parte in cui prevede semplificazioni delle modalità di utilizzo a fini di ricerca di ciò che residua da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche. L'emendamento 1.24 sopprime, nel comma 2 dell'articolo 1, la lettera *i*), ritenuta pleonastica in relazione ai contenuti della precedente lettera *h*). L'emendamento 1.33 è volto a tenere conto delle modificazioni che verranno apportate al decreto legislativo n. 211 del 2003, in conformità all'evoluzione della normativa europea in materia di sperimentazioni cliniche. L'emendamento 1.34 chiarisce che la revisione della normativa sugli studi clinici senza fini di lucro è finalizzata a facilitarne la realizzazione, e prevede in materia forme di coordinamento e di sostegno economico, compresa la revisione della disciplina concernente il risarcimento dei danni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. 104)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA ZUANNA (PD) illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto legislativo è inteso a completare il recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, «recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE».

In particolare, lo schema di decreto reca due novelle (articoli 1 e 2), relative, rispettivamente, alla nozione di armatore ed ai lavori vietati ai minori (oltre alla clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica, di cui all'articolo 3). La relazione illustrativa allegata allo schema ricorda che le altre norme della citata direttiva 2009/13/CE – ivi comprese le disposizioni dell'accordo (concluso il 19 maggio 2008) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, accordo facente parte integrante della direttiva – sono già state recepite nell'ordinamento interno.

La novella di cui all'articolo 1 modifica la nozione di armatore, posta ai fini della disciplina sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi (che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima). Con la novella si specifica che le figure del gestore, dell'agente o del noleggiatore a scafo nudo (che abbiano rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave) rientrano nella nozione di armatore anche qualora altri organismi o persone adempiano ad alcuni dei compiti e degli obblighi dell'armatore.

Il successivo articolo 2 demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione delle attività lavorative – da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca – per le quali venga escluso il ricorso a lavoratori minorenni, «in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi». La nuova previsione è intesa a recepire la novella posta dall'art. 2, numero 3), della citata direttiva 2009/13/CE, che demanda l'individuazione di tali attività lavorative marittime alle «disposizioni legislative o regolamentari nazionali» o alle determinazioni dell'autorità competente, «previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti».

In conclusione, il relatore rileva che potrebbe essere utile, in sede di osservazioni, segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di: prevedere un termine sollecitatorio per l'adozione del decreto attuativo; integrare il testo con un apparato sanzionatorio, allo stato non predisposto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324

Art. 4.

4.7 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more di adozione dei decreti di cui al comma precedente, e della riorganizzazione dell'albo dei biologi ai fini di conformarlo alle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti nella sezione B dell'albo dei biologi, in possesso di una delle classi di laurea conseguita secondo il soppresso ordinamento universitario di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2, e prescritta dalla legislazione vigente come requisito per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo, dall'entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nella sezione A del medesimo albo.

3-ter. I soggetti di cui al comma 3-bis, ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi, devono dimostrare di aver svolto attività lavorativa formante oggetto della professione di biologo, di cui al capo VI del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, per un periodo di tempo non inferiore ai due anni. Ai fini della dimostrazione dell'attività svolta, si considera valido anche il servizio non di ruolo a titolo di incarico e il servizio prestato in regime di attività libero professionale.

3-quarter. Per le modalità e i termini di iscrizione dei soggetti di cui al comma 3-bis nella sezione A dell'albo dei biologi si applicano gli articoli 5 e 8 della legge 24 maggio 1967, n. 396. Per le modalità di esecuzione dell'esame di Stato si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

3-quinques. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di laurea di cui al comma 3-bis sono equiparate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai corrispondenti diplomi di laurea di cui all'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127.».

Art. 25.**25.0.2 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

(Modifiche al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel caso di medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 219/2006, qualora il richiedente possa dimostrare, mediante un dettagliato riferimento alla letteratura pubblicata e/o riconosciuta nella tradizione della medicina omeopatica, che l'uso omeopatico del medicinale o dei ceppi omeopatici è consolidato e offre tutte le garanzie di innocuità, può non essere fornita, la documentazione relativa ai risultati degli studi preclinici e clinici; in tal caso gli esperti giustificano, sulla base della documentazione fornita in forma di letteratura pubblicata e/o riconosciuta nella tradizione della medicina omeopatica, l'uso omeopatico dei ceppi utilizzati e il loro utilizzo tradizionale nell'indicazione rivendicata"».

25.0.3 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

(Modifiche al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute)

1. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per un importo massimo pari ad un quindicesimo dello stesso"».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria**90^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. COM (2014) 397 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la proposta di direttiva in titolo che risponde all'obbligo giuridico di riesame degli obiettivi inerenti alla gestione dei rifiuti contenuti nella direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nella direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e nella direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'impiego efficiente delle risorse e con quelli del settimo programma d'azione per l'ambiente. La proposta introduce, inoltre, elementi di semplificazione degli obblighi contenuti nella direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e nella direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. Le principali modifiche proposte riguardano l'allineamento delle definizioni e la soppressione di obblighi giuridici obsoleti, la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione, l'introduzione di un sistema di segnalazione preventiva per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio, l'introduzione di condizioni

minime per il regime della responsabilità estesa del produttore, l'aumento al 70 per cento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2030, l'aumento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, le restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti urbani non residui entro il 2030 e l'allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE relativi agli atti delegati e di esecuzione. Tali elementi di semplificazione costituiscono il quadro giuridico entro cui gli Stati membri possono sviluppare le politiche e la propria legislazione in materia di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti. La proposta di direttiva appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, poiché si limita a modificare le direttive menzionate, fornendo un quadro che definisce obiettivi comuni pur lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito alle precise modalità di attuazione. La legislazione sui rifiuti è spesso recepita in modo fortemente decentralizzato negli Stati membri, anche a livello regionale o locale e mediante svariati atti giuridici, in funzione della struttura amministrativa dello Stato membro. Di conseguenza, in sede di recepimento delle direttive modificate, è possibile che gli Stati membri debbano modificare una vasta serie di atti legislativi di portata nazionale, regionale e locale. La proposta di direttiva incide su obblighi giuridicamente vincolanti rivedendo gli obiettivi della direttiva quadro sui rifiuti, della direttiva sulle discariche e della direttiva sugli imballaggi e semplificando le direttive sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), sui veicoli fuori uso e sulle pile, in una complessa operazione di revisione che presumibilmente inciderà su svariate disposizioni nazionali in materia di rifiuti. Le disposizioni delle direttive modificate interesseranno numerosi portatori d'interesse, pubblici e privati, negli Stati membri e avranno un impatto significativo sugli investimenti pianificati e sulle future infrastrutture dei sistemi di gestione dei rifiuti. È indispensabile che siano recepite per intero e correttamente se si vuole garantire il raggiungimento degli obiettivi in esse contenuti. Al fine di garantire la conformità della legislazione nazionale con le direttive sui rifiuti modificate, è necessario disporre di informazioni chiare riguardo al loro recepimento. L'obbligo di fornire documenti esplicativi può generare un onere amministrativo supplementare per alcuni Stati membri, ma tali documenti sono necessari per poter verificare che il recepimento sia avvenuto in modo completo e corretto. Alla luce di quanto esposto si è ritenuto opportuno chiedere agli Stati membri di corredare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che illustrino la correlazione tra le disposizioni della presente direttiva che modifica la legislazione sui rifiuti e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 9 settembre 2014

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle ore 12,10 alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio
Mario MORGONI

indi del Presidente eletto
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Variatione nella composizione della Commissione

Mario MORGONI *presidente*, comunica che in data odierna il presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Andrea Augello, in sostituzione del senatore Maurizio Sacconi, dimissionario.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Mario MORGONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori le deputate Miriam Cominelli e Michela Rostan, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	24
Maggioranza assoluta dei componenti:	16

Hanno ottenuto voti:

Bratti	20
Compagnone	1
Nugnes	1
Schede bianche	2

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Alessandro Bratti e lo invita ad assumere la presidenza.

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai commissari, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti:	24
---------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Vignaroli	12
Augello	7
Arrigoni	1
Nugnes	1
Schede bianche	3

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione il deputato Stefano Vignaroli e il senatore Andrea Augello.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti:	24
---------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Scalia	7
Zaratti	7
Arrigoni	5
Martelli	3
Zolezzi	1
Schede bianche	1

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il senatore Francesco Scalia e il deputato Filiberto Zaratti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, invita infine i gruppi a far pervenire al più presto i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo presso la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 9 settembre 2014

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

La seduta inizia alle ore 15,05.

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Dopo un breve indirizzo di saluto della PRESIDENTE, la Commissione procede alle votazioni per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. Risultano eletti Vice Presidenti i senatori AIELLO e SERAFINI e Segretari le senatrici FAVERO e FUCKSIA.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE invita i Gruppi a designare quanto prima i propri rappresentanti in seno alla Commissione, al fine di consentire la sollecita costituzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti stessi.

La seduta termina alle ore 15,30.

